

Repertorio n. 15.570

Raccolta n. 7.372

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"EMN RESEARCH ITALY IMPRESA SOCIALE S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio (17/1/2019),

in Torino, via Genova n. 3, alle ore quattordici.

Avanti a me dottor Alessandro Scilabra, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente il signor

NOVALI Andrea, nato a Modena il 23 gennaio 1970, domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"EMN RESEARCH ITALY IMPRESA SOCIALE S.R.L."**, con sede legale in Torino, via Saluzzo n. 1/A, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e numero di iscrizione 11607070015, numero di repertorio economico amministrativo 1226980.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea della predetta Società, convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

REGISTRATO

a TORINO 2

il 22/01/2019

numero 1977

Serie 1T

Euro 200,00

ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento statutario alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017; deliberazioni conseguenti;

2. riformulazione dell'art. 21 dello statuto sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto e per designazione unanime dei presenti, il signor NOVALI Andrea, come sopra costituito, il quale

CONSTATA E DA' ATTO CHE:

- sono presenti in proprio o rappresentati per delega tutti i sottoelencati soci della predetta Società, e precisamente:

* in proprio:

"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL SANGUE", in persona del Presidente del Consiglio direttivo dottor FOGLIA Pier Luigi, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00 (ottomila);

CALDARAZZO Debora, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

FIORILLO Antonella, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

GARBERO Carla, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

JIANG Angela, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

MASTROVITO Jessica, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

SCHIRRIPA Giorgio, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

SPADA Stefano, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

SANTORO Marta, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

* per delega conferita alla signora CALDARAZZO Debora: LEOTTA Simona, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

* per delega conferita alla signora SANTORO Marta: PAUTASSO Chiara, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

* per delega conferita alla signora MASTROVITO Jessica: TIGANO Elena, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

* per delega conferita alla signora FIORILLO Antonella: TROIA Rossella, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille);

- sono presenti per l'organo amministrativo il dottor NOVALI Andrea, quale Presidente, la dottoressa GARBERO Carla e i signori PIZZICONI Roberto e FOGLIA Vladimiro quali consiglieri, mentre risulta assente giustificato l'altro consigliere PAUTASSO Chiara;

- è assente giustificato il sindaco unico e revisore dei conti dottor BADELLINO Giovanni;

- i presenti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno accettandone la discussione;

DICHIARA

pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, inizia la trattazione illustrando all'assemblea le ragioni che rendono necessario l'adeguamento del vigente statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017; propone in tale sede di procedere altresì alla riformulazione dell'articolo 21 dello statuto sociale.

L'Assemblea pertanto, per voto unanime verbalmente espresso,

DELIBERA

- di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017 con conseguente modificazione degli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27 et 29, così come esposto dal Presidente;

- di procedere alla riformulazione dell'articolo 21 dello statuto sociale, così come esposto dal Presidente;

- di approvare quindi gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9,

12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 29 dello Statuto sociale nel nuovo testo aggiornato:

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata "EMN RESEARCH ITALY Impresa Sociale S.r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 3 - Scopo ed oggetto

La società si propone di esercitare in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale infra specificate, senza scopo di lucro soggettivo e per realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La società opera nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e dell'organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'articolo 2 comma 1 lettere h) et i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 in particolare nell'ambito della ricerca scientifica ed ha per oggetto la contrattazione e la conduzione a lungo termine di progetti a carattere scientifico, l'offerta al singolo sperimentatore della propria esperienza, del personale e dei mezzi per la fase di contrattazione con i finanziatori, successiva all'approvazione della proposta scientifica e del processo di sottomissione all'autorità competente, proseguendo nel supporto durante la conduzione e conclusione del progetto, anche quale promotore della sperimentazione.

La società potrà inoltre:

- offrire assistenza nella stesura, presentazione e sottomissione dei progetti per la richiesta di finanziamento alla comunità europea; gestire i contatti tra i vari partner del progetto durante la fase di contrattazione, stesura e sottomissione e durante l'intera durata del progetto;
- organizzare corsi formativi per studenti e professionisti nel campo dell'ematologia e in particolare del mieloma multiplo, oltre all'organizzazione di seminari informativi per i pazienti affetti da mieloma multiplo e i loro familiari;
- organizzare congressi nel campo del mieloma e dell'ematologia per la divulgazione dei risultati della ricerca svolta.

La società può assumere e concedere agenzie,

commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché rilasciare, senza carattere di professionalità, fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

L'impresa sociale si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alle discipline di cui al D.Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'articolo 18 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili in virtù del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 7 - Decisioni dei soci

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto agli articoli 12 et 29, quest'ultimo ove concretamente applicabile, del presente statuto, e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione annuale;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8 - Decisioni dei soci assunte mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il testo deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;

- c) le osservazioni dell'organo di controllo;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto il testo deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'organo amministrativo e quello di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi un amministratore, nel caso in cui il consiglio sia composto di due membri, o la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, nel caso in cui il consiglio sia composto di tre o più membri, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno sottoporre d'urgenza ai soci la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;
- comprovata esperienza nelle attività svolte dalla società;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 17 - Decisioni del consiglio di amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il presidente e nessuno dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base di consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispose il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Il testo deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere

comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto il testo deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Articolo 18 - Compensi e rimborsi spese

I soci stabiliscono, nei limiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017 e di ogni altra norma di legge in materia, eventuali compensi a favore degli amministratori, anche deliberando una indennità di fine mandato.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ed incaricati di particolari prestazioni professionali, sentito il parere dell'organo di controllo.

Tutti gli amministratori e i sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 20 - Organo di controllo

L'assemblea deve nominare un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Ciascun sindaco deve avere i requisiti previsti dagli articoli 2397 comma 2 e 2399 codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del medesimo decreto. Degli

esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 21 - Working Group (Gruppo di lavoro)

Il *Working Group European Myeloma Network-Italy* (WG) è parte integrante di EMN Research Italy srl Impresa sociale della quale costituisce il gruppo scientifico; esso è un organo consultivo e propositivo della società per tutte le scelte di carattere scientifico, culturale e didattico.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il consiglio di amministrazione provvede altresì, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 e con le modalità e i criteri previsti in detta norma e nelle disposizioni dalla stessa richiamate, alla redazione e al deposito nel registro delle imprese del bilancio sociale e alla relativa pubblicazione sul sito internet della società.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Articolo 24 - Ripartizione degli utili

La società non ha scopo di lucro soggettivo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività societaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dagli articoli 3 comma 3 e 16 D.Lgs. 112/2017.

L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal precedente comma, è vietata ogni altra forma di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, soci, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale: in tali ipotesi è tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017.

Articolo 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, con decisione dei soci sono stabilite le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso nonché quant'altro stabilito dalla legge.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato,

e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di quanto permesso dalla legge e dal presente statuto, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 112/2017, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

Articolo 27 - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione d'azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo amministrativo procede alla notifica prevista dall'articolo 12, comma 3 D.Lgs. 112/2017, allegandovi tutta la documentazione ivi prescritta: l'efficacia degli atti di cui al primo paragrafo è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica.

Articolo 29 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Nei regolamenti aziendali sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori, utenti e interessati possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Salvo maggiori e più ampi diritti previsti dai regolamenti di cui al primo paragrafo, a ciascuna delle

suddette categorie compete la nomina di un rappresentante comune che avrà facoltà di partecipare, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle assemblee, nonché di richiedere all'organo amministrativo informazioni relative agli argomenti di interesse.

In caso di superamento di due dei limiti indicati dall'articolo 2435 bis primo comma c.c. ridotti della metà, i soli lavoratori avranno diritto a nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. Qualora il superamento dei suddetti limiti non avvenga in concomitanza con la cessazione dell'organo amministrativo in carica, l'assemblea potrà decidere se detto amministratore vada ad integrare l'organo amministrativo, rimanendo in carica sino alla scadenza dello stesso, o se provocare la decadenza dell'organo in carica e nominarne uno nuovo in sostituzione, del quale dovrà fare parte l'amministratore espresso dai lavoratori. Il verificarsi dell'ipotesi prevista dal presente comma costituisce giusta causa di revoca dell'organo amministrativo in carica.

Si applica l'articolo 11 D.Lgs. 112/2017".

Non essendovi più nulla a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore quattordici e minuti quarantasette.

Il comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto, aggiornato con le modifiche di cui sopra, quale testo, dispensatamene la lettura per volontà del comparente medesimo, previa le vidimazioni di legge, si allega al presente sotto la lettera "A".

Il comparente dichiara: di essere stato informato che il trattamento dei dati personali forniti è effettuato da me notaio, in qualità di titolare del trattamento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse a questo atto e sue consequenziali; di essere edotto del fatto che allo stesso sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa in materia di privacy, in quanto compatibili con gli obblighi di conservazione imposti dalla Legge Notarile; di avere ricevuto idonea informativa in merito a tali diritti e alle relative modalità di esercizio, nonché al contenuto, alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati, al quale espressamente consentono, nei limiti di quanto occorrente per le suddette finalità.

Tutte le spese del presente atto, così come quelle da esso dipendenti, si convengono a carico della società.

Di quest'atto ho dato lettura al comparente che lo

approva. Scritto a mano e a macchina da me e da persone di mia fiducia, su ventisette pagine di sette fogli. Si sottoscrive alle ore quattordici e minuti quarantotto.

In originale firmato

Andrea NOVALI

Alessandro SCILABRA notaio

Allegato "A" al numero 7.372 di raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata "EMN RESEARCH ITALY Impresa Sociale S.r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Torino.

Articolo 3 - Scopo ed oggetto

La società si propone di esercitare in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale infra specificate, senza scopo di lucro soggettivo e per realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La società opera nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e dell'organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'articolo 2 comma 1 lettere h) et i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 in particolare nell'ambito della ricerca scientifica ed ha per oggetto la contrattazione e la conduzione a lungo termine di progetti a carattere scientifico, l'offerta al singolo sperimentatore della propria esperienza, del personale e dei mezzi per la fase di contrattazione con i finanziatori, successiva all'approvazione della proposta scientifica e del processo di sottomissione all'autorità competente, proseguendo nel supporto durante la conduzione e conclusione del progetto, anche quale promotore della sperimentazione.

La società potrà inoltre:

- offrire assistenza nella stesura, presentazione e sottomissione dei progetti per la richiesta di finanziamento alla comunità europea; gestire i contatti tra i vari partner del progetto durante la fase di contrattazione, stesura e sottomissione e durante l'intera durata del progetto;
- organizzare corsi formativi per studenti e professionisti nel campo dell'ematologia e in particolare del mieloma multiplo, oltre all'organizzazione di seminari informativi per i pazienti affetti da mieloma multiplo e i loro familiari;
- organizzare congressi nel campo del mieloma e dell'ematologia per la divulgazione dei risultati della

ricerca svolta.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché rilasciare, senza carattere di professionalità, fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

L'impresa sociale si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alle discipline di cui al D.Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'articolo 18 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 20.000 (ventimila) e può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, in ottemperanza alle disposizioni di legge, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. Salvo diversa determinazione, i versamenti dei soci a favore

della società si intendono infruttiferi di interessi.

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili in virtù del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 7 - Decisioni dei soci

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto agli articoli 12 et 29, quest'ultimo ove concretamente applicabile, del presente statuto, e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione annuale;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8 - Decisioni dei soci assunte mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

ricevimento.

Il testo deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto il testo deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'organo amministrativo e quello di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, ferme restando le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi un amministratore, nel caso in cui il consiglio sia composto di due membri, o la maggioranza degli

amministratori nominati dai soci, nel caso in cui il consiglio sia composto di tre o più membri, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno sottoporre d'urgenza ai soci la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017, devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;
- comprovata esperienza nelle attività svolte dalla società;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 7 del presente statuto alla competenza dei soci.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Articolo 14 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i soci, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione, se presente.

In caso di consiglio di amministrazione composto di soli due membri, il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

Articolo 17 - Decisioni del consiglio di amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il presidente e nessuno dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base di consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispone il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Il testo deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del

voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto il testo deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Articolo 18 - Compensi e rimborsi spese

I soci stabiliscono, nei limiti previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017 e di ogni altra norma di legge in materia, eventuali compensi a favore degli amministratori, anche deliberando una indennità di fine mandato.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ed incaricati di particolari prestazioni professionali, sentito il parere dell'organo di controllo.

Tutti gli amministratori e i sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 19 - Direttori generali

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

Articolo 20 - Organo di controllo

L'assemblea deve nominare un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Ciascun sindaco deve avere i requisiti previsti dagli articoli 2397 comma 2 e 2399 codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del medesimo decreto. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 21 - Working Group (Gruppo di lavoro)

Il *Working Group European Myeloma Network-Italy* (WG) è parte integrante di EMN Research Italy srl Impresa sociale della quale costituisce il gruppo scientifico; esso è un organo consultivo e propositivo della società per tutte le scelte di carattere scientifico, culturale e didattico.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il consiglio di amministrazione provvede altresì, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 e con le modalità e i criteri previsti in detta norma e nelle disposizioni dalla stessa richiamate, alla redazione e al deposito nel registro delle imprese del bilancio sociale e alla relativa pubblicazione sul sito internet

della società.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Articolo 24 - Ripartizione degli utili

La società non ha scopo di lucro soggettivo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività societaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dagli articoli 3 comma 3 e 16 D.Lgs. 112/2017.

L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal precedente comma, è vietata ogni altra forma di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, soci, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale: in tali ipotesi è tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017.

Articolo 25 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, con decisione dei soci sono stabilite le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso nonché quant'altro stabilito dalla legge.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di quanto permesso dalla legge e dal presente statuto, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 112/2017, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

Articolo 27 - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione d'azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 D.Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo amministrativo procede alla notifica prevista dall'articolo 12, comma 3 D.Lgs. 112/2017, allegandovi tutta la documentazione ivi prescritta: l'efficacia degli atti di cui al primo paragrafo è subordinata

all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica.

Articolo 28 - Domicilio dei soci

Per domicilio di ogni socio nei rapporti con la società si intende quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 29 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Nei regolamenti aziendali sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori, utenti e interessati possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Salvo maggiori e più ampi diritti previsti dai regolamenti di cui al primo paragrafo, a ciascuna delle suddette categorie compete la nomina di un rappresentante comune che avrà facoltà di partecipare, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, alle assemblee, nonché di richiedere all'organo amministrativo informazioni relative agli argomenti di interesse.

In caso di superamento di due dei limiti indicati dall'articolo 2435 bis primo comma c.c. ridotti della metà, i soli lavoratori avranno diritto a nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. Qualora il superamento dei suddetti limiti non avvenga in concomitanza con la cessazione dell'organo amministrativo in carica, l'assemblea potrà decidere se detto amministratore vada ad integrare l'organo amministrativo, rimanendo in carica sino alla scadenza dello stesso, o se provocare la decadenza dell'organo in carica e nominarne uno nuovo in sostituzione, del quale dovrà fare parte l'amministratore espresso dai lavoratori. Il verificarsi dell'ipotesi prevista dal presente comma costituisce giusta causa di revoca dell'organo amministrativo in carica.

Si applica l'articolo 11 D.Lgs. 112/2017

Articolo 30 - Foro competente

Per tutte le controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, il foro competente sarà quello competente per sede della società.

Articolo 31 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo vigenti.

In originale firmato

Andrea NOVALI

Alessandro SCILABRA notaio

Io sottoscritto dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Torino, certifico che la presente copia su supporto informatico rilasciata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 è conforme al documento originale su supporto cartaceo custodito nella raccolta dei miei atti.

Si trasmette ad uso consentito.